

Area Pianificazione Territoriale e della Mobilità Sostenibile

Servizio Pianificazione Urbanistica

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO:

Permesso di costruire finalizzato alla realizzazione di una stalla per bovini da latte con annessa sala mungitura, ubicato in località Bazzano, in via Paolazzo n.22, inoltrato dalla Società Agricola Botta s.a.s, comportante variante urbanistica al RUE,

del Comune di
VALSAMOGGIA

PROCEDIMENTO:

Determinazioni previste ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 e contestuale valutazione ambientale.

Bologna, 22 dicembre 2022

Allegato n. 1 all'Atto del Sindaco metropolitano di Bologna

Fasc. 8.2.2.2/13/2022

INDICE:

1 QUADRO DI RIFERIMENTO

- 1.1 QUADRO NORMATIVO**
- 1.2 CONTENUTI DELLA PROPOSTA COMUNALE**
- 1.3 CONTENUTI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE**

2 VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA

2.1 CONSIDERAZIONI E RISERVE

- 2.1.1 Modifiche cartografiche e normative al RUE**
- 2.1.2 Convenzione e relativi oneri a carico del proponente**
- 2.1.3 Permeabilità e cortina alberata**

3. LA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

- 3.1. PREMESSA**
- 3.2. GLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE**
- 3.3. CONCLUSIONI**

4. ALLEGATI

1 QUADRO DI RIFERIMENTO

1.1 QUADRO NORMATIVO

Il D.P.R. n. 160 del 7.9.2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”, all’art. 8 “Raccordi procedurali con strumenti urbanistici” ammette che nei Comuni in cui lo strumento urbanistico non individui aree destinate all’insediamento di attività produttiva, tra le quali include anche le attività agricole, o individua aree insufficienti, fatta salva l’applicazione della relativa disciplina regionale, l’interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l’esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l’assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile.

1.2 CONTENUTI DELLA PROPOSTA COMUNALE

La presente variante al RUE è stata richiesta dalla Società Agricola Botta per superare alcune criticità rappresentate dall’inadeguatezza dimensionale e strutturale dei fabbricati esistenti in azienda, nonostante le migliorie apportate nel tempo, al fine di migliorare la propria attività di allevamento e di mantenere l’azienda competitiva nell’ambito della produzione di Parmigiano Reggiano DOP.

Il centro aziendale è costituito attualmente da 6 edifici, l’edificio 1 attualmente destinato all’allevamento delle vacche da latte e alla relativa mungitura ha una superficie di mq 1791, gli edifici 2, 3, 4 e 6 sono funzionali alle diverse fasi del processo della produzione nonché di stoccaggio dei foraggi e ricovero mezzi agricoli, infine l’edificio 5 è destinato all’abitazione degli operai impiegati in azienda e classificato dal RUE con uso a3: residenza di imprenditore agricolo, avente una superficie utile di circa mq 196. Gli edifici esistenti sono esclusi dal progetto di riammodernamento, tranne l’edificio 1 che verrà riconvertito da stalla a magazzino.

L’ambito interessato dall’intervento di nuova edificazione è individuato dai vigenti strumenti urbanistici comunali come AVP “Ambito ad alta vocazione produttiva agricola”, mentre i fabbricati esistenti e parte del terreno agricolo di proprietà ricadono in AVN “ambito di valore naturale e ambientale”. Le potenzialità edificatorie fanno riferimento all’art. 4.7.7 comma 1b) e comma 3 del RUE, che tuttavia prevede un limite di edificazione di mq 1200, che non consentirebbe di progettare secondo le regole sul benessere animale. Pertanto è stata predisposta la una istanza di permesso di costruire in variante al RUE.

Il permesso di costruire presentato propone l’edificazione di una nuova stalla, uso d2 “attività zootecniche aziendali” del RUE, con annessa sala mungitura, spogliatoi, ufficio e sala latte, per una superficie di mq 1971. Viene conteggiata come quota di progetto per attività zootecnica d2 anche la superficie dell’esistente edificio 3 che ha una consistenza di mq 273 circa. Pertanto la superficie di progetto destinata ad uso d2 inserita nella nuova scheda d’ambito del RUE risulta di mq 2066 (1971+273). All’estremità nord della nuova stalla verranno realizzate le vasche in cemento armato di stoccaggio liquami, concimaia per il solido e relativo impianto di separazione.

Tale progetto consentirà di aumentare anche il numero di capi allevati in azienda, che passerà dagli attuali 147 capi di razza Frisona a 180 capi, portando le attuali 70 vacche in lattazione a 100. Nell’ambito dell’intervento è prevista la dismissione dell’attuale stalla bovini a stabulazione fissa (edificio 1) con contestuale cambio di destinazione d’uso da stalla a deposito agricolo, riclassificando l’edificio ad uso d1 “depositi di materiali e prodotti agricoli, silos, rimesse per macchine ed attrezzi agricoli dell’azienda, fienili” per una superficie di mq 1052. La superficie complessiva destinata ad uso d1 inserita nella nuova scheda d’ambito

del RUE risulta pertanto pari a mq. 2301 (1052+334+811+104), poiché comprende anche gli esistenti edifici 2, 4 e 6 esclusi dall'intervento in progetto.

A est del fabbricato in progetto verrà piantumata una cortina di alberi ad essenze tipiche della pianura Bolognese, mentre sul lato nord verrà messa a dimora una siepe al fine di creare una fascia tampone tra il fabbricato e la zona agricola.

L'azienda agricola è costituita da terreni in proprietà per complessivi ettari 100 circa, i terreni aziendali ricadono per la totalità nel Comune di Valsamoggia località Bazzano e per una piccolissima porzione, contigua al corpo aziendale principale, nel Comune di Castelfranco Emilia. Per il calcolo della nuova potenzialità dell'azienda agricola la SAU che ha maturato l'indice è stata conteggiata in ha 60.

Dal punto di vista urbanistico, il progetto comporta variante cartografica e normativa al RUE vigente: quella cartografica consiste nell'inserimento di un nuovo perimetro di Intervento Unitario Convenzionato (IUC) nella tavola del RUE per una superficie fondiaria di mq 613.274 circa, mantenendo la destinazione urbanistica originaria, ovvero parte come ambito ad alta vocazione produttiva agricola AVP e parte come ambito di valore naturale e ambientale AVN.

La variante normativa consiste nell'inserimento nella normativa del RUE di un nuovo "Intervento Unitario Convenzionato **IUC-P BZ 5 – Via Paolazzo località Bazzano** con i seguenti parametri urbanistici:

Destinazioni ammesse: come per gli ambiti AVP. Per uso d2 – Allevamenti zootecnici di tipo aziendale, Capi allevabili come da prescrizioni di PTM,

SF = 613.274,00 mq. oggetto di convenzionamento

SAU dell'intervento = 602.887,00 mq.

SU max: uso d2 = 18.086,61 mq. complessiva degli edifici esistenti, pari allo 0,03 della SAU

SU massima realizzabile per ogni singolo edificio in funzione delle norme del benessere animale e del numero dei capi insediati nel fabbricato stesso, massimo 2200,00 mq. di SU per edificio uso d2.

Uso d2 di progetto mq. 2065,63

Uso d1 = mq. 2300,55 compreso il cambio d'uso da d2 a d1 ($80 \times 10 + 30 \times 50,2887$) = 2308,66 mq. come da AVP – AVN;

Uso a3 = mq. 195,65 esistenti, come da AVP – AVN;

H. max = come da articolo 4.7.4, 4.7.7 del RUE.

Modalità di intervento: A seguito di approvazione del PRA e della approvazione della Variante Urbanistica ai sensi dell'articolo 8 del DPR 160/2010, attuabile con Permesso di Costruire convenzionato parte integrante della variante.

Prescrizioni specifiche: il numero massimo di capi non potrà essere superiore a 180 e le vasche liquami dovranno essere coperte.

Per gli interventi proposti è previsto il contributo di sostenibilità, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 20/2000, il proponente si impegna a corrispondere, quale contributo di sostenibilità con la variante urbanistica ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n. 160/2010, la somma totale di €. 36.789,28, come indicato all'art. 5 della bozza di convenzione allegata al progetto.

L'intervento proposto risulta tra quelli ammessi all'art. 16 "ecosistema agricolo" del PTM, al comma 17 punto ii.: " *Fabbricati per allevamenti nei quali il rapporto tra il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento e la SAU aziendale rispetta i parametri del Regolamento regionale n. 3/2017 relativo a kg/ha/anno di N zootecnico*" punto b), poiché il progettista ha dimostrato in apposita relazione tecnica che, considerando la sola superficie di terreni situati in comune di Valsamoggia, l'azoto prodotto in azienda 11376 KG/anno, risulta minore della quantità di azoto al campo potenzialmente spandibile in funzione del piano colturale pari a 14.204 kg/anno, garantendo il rispetto dei parametri disciplinati dal regolamento regionale 3/2017.

Ad oggi sono state convocate quattro sedute di Conferenza dei servizi, svoltesi tra il 30 luglio 2021 e il 29 luglio 2022.

1.3 CONTENUTI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Il Comune di Valsamoggia, formatosi a seguito della fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno, ha approvato il proprio PSC con le delibere dei singoli comuni oggetto della fusione. Il Comune di Bazzano nello specifico ha approvato il PSC e RUE associato con delibere di C.C. rispettivamente n° 101 e 102 del 19/12/2013.

Il **PSC** classifica l'ambito interessato dalla nuova edificazione all'art. 7.4 come AVP - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola: recependo, gli obiettivi prioritari del PSC quali: tutelare e conservare il sistema dei suoli agricoli produttivi, escludendone la compromissione a causa dell'insediamento di attività non strettamente connesse con la produzione agricola e favorire lo sviluppo ambientale sostenibile delle aziende agricole, consentendo interventi edilizi volti ad assicurare dotazioni infrastrutturali, attrezzature legate al ciclo produttivo agricolo e al trattamento e alla mitigazione delle emissioni inquinanti, oltre alla trasformazione e l'ammodernamento delle sedi operative dell'azienda, ivi compresi i locali adibiti ad abitazione.

In tali ambiti sono ammesse modificazioni della destinazione agricola dei suoli per la realizzazione di elementi funzionali della rete ecologica ed è consentita la realizzazione di nuova edificazione di edifici di servizio e di nuovi edifici residenziali alle aziende singole o associate e la realizzazione, solo per gli IAP e in relazione alla dotazione esistente di edifici residenziali al momento dell'adozione del PSC e a riconosciute e documentate esigenze delle aziende richiedenti, il tutto in ragione della presentazione di specifici Programmi di Riconversione o Ammodernamento dell'attività Agricola (PRA).

Sono altresì consentiti il recupero, la riqualificazione, il completamento e l'ampliamento degli edifici aziendali esistenti; nel caso di recupero di edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, la realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'esercizio dell'agricoltura è sottoposto alle disposizioni ed ai limiti dei commi 3 e 4 dell'art. A-21 dell'Allegato alla L.R. 20/2000.

Per quanto riguarda l'edificio 1 oggetto di cambio d'uso, esso ricade invece nell'ambito AVN - Aree di valore naturale e ambientale, disciplinato all'art. 7.2 del PSC.

Il PSC persegue la protezione, conservazione e valorizzazione di tali aree, prevedendo soltanto attività compatibili con il criterio generale della sostenibilità ambientale e della conservazione del patrimonio naturalistico e congruenti con la normativa specifica. Nelle aree AVN fatte salve diverse disposizioni da specifiche norme sovraordinate, sono ammessi interventi di nuova edificazione solo nei casi e con le condizioni e modalità definite dal RUE.

Il **RUE** disciplina l'ambito interessato dall'intervento, in analogia al PSC, all'art. 4.6.4 "Prescrizioni specifiche per gli interventi negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola – AVP. Il RUE prevede che gli interventi edilizi per l'adeguamento delle strutture aziendali sono sempre autorizzabili se realizzati attraverso riuso del patrimonio edilizio esistente (con interventi fino alla ristrutturazione edilizia) e all'ampliamento, nella misura definita dalle norme generali del RUE in rapporto alla superficie aziendale (interventi previa approvazione di PRA). Gli interventi devono essere comunque concepiti per minimizzare l'impermeabilizzazione di suolo. In questi ambiti non sono ammesse in proposito attività che prevedano lo stoccaggio a cielo aperto di materiali e prodotti, né altre attività di magazzinaggio/deposito o parcheggio autoveicoli eccedenti quelle strettamente funzionali all'esercizio dell'attività agricola. Le categorie di intervento edilizio ammesse attraverso intervento diretto sono MO, MS, RS, RRC, RE, NC, D.

Per quanto riguarda l'edificio oggetto di cambio d'uso (edificio 1), esso è disciplinato all'art.4.6.2 del RUE "Prescrizioni per gli interventi negli ambiti agricoli di valore naturale e ambientale – AVN", che al comma 5 riporta: gli interventi relativi ad insediamenti esistenti connessi all'attività agricola o zootecnica possono essere autorizzati a condizione che:

- gli interventi edilizi avvengano prioritariamente attraverso il recupero dell'edilizia esistente, nel rispetto delle categorie di intervento definite dal presente RUE;
- tutti gli interventi di uso e trasformazione del territorio siano tali da non alterare le caratteristiche e la percezione degli elementi di interesse naturalistico-ambientale presenti.

In sede di PRA dovranno essere valutati con particolare attenzione gli aspetti di compatibilità con i criteri e i vincoli di tutela naturalistica e ambientale e con il progetto di rete ecologia definito dal PSC e dal RUE. Sono ammessi con intervento diretto i seguenti interventi: MO, MS, RS, RRC, RE, NC, D. Sono ammessi interventi comportanti cambio d'uso secondo le prescrizioni di cui all'art.4.6.6 "Usi ammessi negli ambiti del territorio rurale". I contenuti ed il livello di analisi del PRA devono essere atti a valutare in modo dettagliato gli effetti diretti e indiretti sull'ambiente, e a dimostrare che il complesso degli interventi sull'area (sistemazione aree, recinzioni, depurazione reflui, ecc.) sia tale da garantire condizioni di sicurezza per la conservazione delle risorse ambientali.

L'edificio 1 inoltre è classificato dal RUE come "Insediamento incongruo nel territorio rurale" di cui all'art. 4.7.14 prevedendo per tali complessi azioni finalizzate al miglioramento delle condizioni ambientali e paesaggistiche. Nel caso specifico l'edificio è classificato come "A1 1" ossia complessi agricoli in uso. Per tali tipologie il RUE prevede, in occasione di rilascio di qualsiasi titolo abilitativo, l'obbligo di attuare interventi di mitigazione dell'impatto paesaggistico e di miglioramento dell'assetto funzionale e architettonico (art. 4.7.2.); tali interventi saranno oggetto di appositi atti d'obbligo sottoscritti da parte dei soggetti interessati. Non sono previsti dal RUE incentivi attraverso diritti edificatori aggiuntivi né la possibilità di trasferimento di diritti edificatori.

Risulta infine, che l'edificio 1 sia ricompreso parzialmente all'interno della corte classificata come sub ambito ES disciplinata dall'art. 4.1.11 del RUE. In tale corte, identificata con 016.02.R3 "Complessi rurali di interesse testimoniale conservati" l'art. 4.1.12 del RUE ammette, per gli edifici compresi entro i perimetri ES e IS, di origine non storica (non classificati), interventi di Ristrutturazione edilizia, Demolizione e Ricostruzione, Cambio d'Uso (nell'ambito degli usi ammessi, e qualora la proposta progettuale dimostri la compatibilità insediativa entro la corte), anche in posizione diversa rispetto a quella esistente nell'ambito delle possibilità edificatorie e degli usi ammessi dell'ambito urbanistico in cui ricadono. Al comma 5 dello stesso articolo, riporta che per gli spazi non costruiti (aie, orti, giardini), e per manufatti quali forni, pozzi, ecc., vale il principio della conservazione; non è ammesso il frazionamento dello spazio con elementi quali recinzioni, siepi e partiture di alcun genere. Non è ammessa la realizzazione di recinzioni di nessun tipo, ad eccezione della semplice rete con cancello su pilastri non coperto.

Il **PTM** rispetto all'intervento proposto disciplina all'articolo 16 "Ecosistemi agricoli" comma 17, la nuova edificazione di fabbricati agricoli produttivi, ammettendo interventi di qualificazione edilizia, ristrutturazione urbanistica e nuova costruzione, funzionali all'attività agricola, nel rispetto di alcune limitazioni riferite alle tipologie di fabbricati.

Gli indici sono da intendersi comprensivi delle superfici esistenti e applicabili a fabbricati destinati all'allevamento e al ricovero degli animali nei quali il rapporto tra il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento e la SAU aziendale rispetta i parametri del Regolamento regionale n. 3/2017 relativo a kg/ha/anno di N zootecnico. Gli interventi di nuova costruzione, da intendersi come ampliamento all'esterno della sagoma o come realizzazione di un nuovo fabbricato, devono rispettare una U_f non maggiore di 110 mq di SU/ha di SAU. Nella superficie utile (SU) sono ricompresi i manufatti per il ricovero di animali di consumo familiare nonché i manufatti per la custodia degli animali d'affezione. La costruzione di un nuovo fabbricato deve ricadere all'interno del centro aziendale o nelle immediate adiacenze dello stesso, fatte salve le distanze richieste dalle prescrizioni igienico sanitarie, ed è consentita in aziende con SAU > 3 ha.

L'edificio 1 di cui si propone il cambio d'uso è ricompreso in fascia perfluviale di pianura, all'art. 22 al comma 3 ed in particolare nella fascia di tutela fluviale di cui all'art.4.3 delle

norme del PTCP che recepisce e integra degli artt. 17 e 34 del PTPR. allegato A al PTM in quanto pianificazione regionale e nella fascia di pertinenza fluviale disciplinata dall'art. 18 del PSAI Samoggia. L'intervento risulta compatibile con le disposizioni della pianificazione sovraordinata ed in particolare con quanto previsto del comma 6 dell'art 4.3, in relazione alla coerenza con il PSAI invece si rimanda al parere del Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno Ufficio Territoriale di Bologna della Regione Emilia Romagna.

Il comma 4 del medesimo art. 22 del PTM, ammette interventi, negli edifici esistenti in aree esterne alle aree ad alta probabilità di inondazione, senza aumenti di SU o mutamenti delle destinazioni d'uso tali da determinare un incremento del carico antropico e urbanistico e con modalità che riducano la vulnerabilità dell'edificio, previa valutazione delle esondazioni con tempo di ritorno di 200 anni, del potenziale interessamento da allagamento e della pericolosità nelle fasce laterali agli argini per sormonto o rottura arginale nel caso dei corsi d'acqua delimitati da arginature continue.

2. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA

2.1 Considerazioni e Riserve

In termini generali l'intervento proposto risulta coerente con il quadro della pianificazione sovraordinata e con il PSC sia in relazione all'edificio di nuova costruzione, sia rispetto alla proposta di cambio d'uso da stalla a magazzino relativa all'edificio 1, nel rispetto delle prescrizioni definite dagli enti competenti. Alla luce di quanto premesso si esprime l'assenso alla conclusione della procedura relativa alla variante al RUE, con le seguenti riserve:

2.1.1 Modifiche cartografiche e normative al RUE

Si rileva che la nuova scheda IUC di RUE relativa all'intervento in oggetto riporta come superficie di progetto relativa all'uso d2 anche la superficie dell'edificio 3, che negli elaborati presentati figura come edificio escluso dal permesso di costruire. Poiché la nuova scheda d'ambito IUC ricomprende sia gli edifici esistenti che quelli di progetto, si chiede di riportare nella nuova scheda d'ambito IUC le quote edificatorie, distinguendo le superfici esistenti comprese quelle oggetto di cambio d'uso e quelle di nuova edificazione, al fine di meglio chiarire le quote edificatorie introdotte dal presente procedimento, poiché attualmente le quote indicate sono distinte in base agli usi.

Si evidenzia infine che la realizzazione delle nuove costruzioni comporta un vincolo di destinazione per tutte le aree delle quali è stata utilizzata la capacità edificatoria. Tale vincolo di destinazione deve essere trascritto alla Conservatoria degli Atti Immobiliari nelle forme di legge, come meglio definito anche nell'Appendice 3 "Glossario dei termini riguardanti il territorio rurale del PTM.

Per quanto riguarda la modifica cartografica proposta, poiché l'area ripерimetrata alla quale afferisce la nuova scheda IUC include tutta la superficie agricola utilizzata dall'azienda (SAU), alla luce del vincolo di destinazione che dovrà essere trascritto alla conservatoria degli atti immobiliari, si chiede di circoscrivere il perimetro di tale scheda all'area interessata dal centro aziendale, lasciando eventualmente l'indicazione della SAU con i relativi dati catastali nella sola scheda d'ambito proposta.

In merito alle **Modifiche cartografiche e normative al RUE** si esprime la seguente

RISERVA 1:

Si chiede di adeguare la scheda di IUC e la tavola di RUE come sopra evidenziato.

2.1.2 Convenzione e relativi oneri a carico del proponente

Alla luce di quanto rilevato dal Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno Ufficio Territoriale di Bologna della Regione Emilia Romagna, rispetto alla riscontrata presenza di strutture in fascia di rispetto e di tutela regolamentate dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, derivante dal torrente Samoggia che nel tratto interessato presenta

arginature classificate quali opere Idrauliche di seconda categoria, poiché tali fasce prescrivono l'inedificabilità, si chiede di inserire in convenzione l'obbligo della rimozione delle strutture incongrue, tra quelli a carico del proponente e al rispetto dei quali sarà vincolato il rilascio del permesso a costruire in oggetto, come richiamato anche nella relazione istruttoria di Arpae - AACM.

In merito alle **Modifiche Convenzione e relativi oneri a carico del proponente** si esprime la seguente

RISERVA 2:

Si segnala la necessità di integrare la convenzione con gli obblighi sopra richiamati, subordinando il rilascio del permesso a costruire alla regolarizzazione dello stato di fatto dell'azienda agricola ed alla rimozione delle opere incongrue rilevate.

2.1.3 Permeabilità e cortina alberata

In relazione all'edificazione della nuova stalla in progetto ed alla proposta di realizzare un'area con pavimentazione in cemento armato si chiede, in coerenza con quanto indicato dall'art. 4.6.4 del RUE, si richiama la necessità di massimizzare le superfici permeabili compatibilmente con l'esigenza di tutela della falda dalla possibile infiltrazione di inquinanti, come richiesto anche da Arpae - AACM.

Per quanto riguarda la cortina alberata prevista e richiesta dalla normativa del RUE, si chiede di inserirla come onere a carico del proponente in convenzione e di collocarla al di fuori della fascia di inedificabilità, come evidenziato nel parere del Settore Sicurezza Territoriale e da Arpae AACM,

In merito alle **Permeabilità e cortina alberata** si esprime la seguente

RISERVA 3:

Si chiede di adeguare il progetto con quanto sopra evidenziato.

3. LA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

3.1. PREMESSA

La Città metropolitana, in qualità di Autorità competente, si esprime in merito alla Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) dei piani comunali nell'ambito della verifica di conformità urbanistica, previa acquisizione delle osservazioni presentate. Inoltre, la Direttiva Regionale approvata con D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", prevede che L'Area Autorizzazioni e Concessioni AAC Metropolitana di ARPAE predisponga una relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale e la invia alla Città metropolitana.

In applicazione dell'art. 5 della L.R. 19/2008, la Città metropolitana esprime inoltre il parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (allegato B).

3.2 GLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE

I pareri degli Enti competenti in materia ambientale sono stati acquisiti nell'ambito della Conferenza dei servizi sincrona relativa al presente procedimento di Sportello Unico.

In esito alle sedute della Conferenza dei Servizi, sono pervenuti alla Città Metropolitana di Bologna i pareri dei seguenti Enti competenti in materia ambientale: AUSL Bologna Dipartimento di Sanità Pubblica, ARPAE - Distretto Urbano Montagna, Autorità Di Bacino Distrettuale Del Fiume Po, Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno

Ufficio Territoriale di Bologna della Regione Emilia Romagna, ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana - Unità Demanio Idrico, Consorzio della Bonifica Burana, Gli Enti hanno espresso parere favorevole alla Valsat in esame, condizionandolo ad alcune misure di sostenibilità ambientale.

Si prende atto che il SUAP del Comune provvederà a pubblicare il progetto compresi i documenti di Valsat, pertanto tale parere sarà da ritenersi definitivamente espresso, qualora durante la fase di deposito e pubblicazione non verranno presentate osservazioni sulla Valsat e il cui eventuale accoglimento determini modifiche sostanziali all'assetto urbanistico proposto e condiviso in Conferenza dei servizi. Qualora dovessero pervenire osservazioni riferite agli aspetti sopra menzionati, dovrà essere aggiornata la stessa Conferenza e la Città Metropolitana dovrà esprimere nuovamente una propria valutazione.

3.3. CONCLUSIONI

Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, la Città metropolitana di Bologna esprime una **valutazione ambientale positiva sulla ValSAT della variante, condizionata al recepimento delle riserve sopra esposte, delle valutazioni in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (allegato B) e dei pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali indicate nella “proposta di parere in merito alla valutazione ambientale” predisposta da AACM di ARPAE (allegato A).**

Ai sensi della succitata Direttiva Regionale D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016, il Comune, una volta approvata la variante, la relativa Dichiarazione di sintesi e il Piano di monitoraggio, è tenuto a pubblicarli sul proprio sito WEB ed a trasmetterli alla Città metropolitana.

4. ALLEGATI

- A. *Relazione istruttoria rilasciata da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;*
- B. *Parere in materia di vincolo sismico e verifica di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale di riferimento agli aspetti geologici, sismici ed idrogeologici del territorio.*

Firmato:
Responsabile U.O.
Pianificazione Urbanistica
Ing. Mariagrazia Ricci

Firmato:
Funzionario Tecnico U.O.
Pianificazione Urbanistica
Ing. Sabrina Massaia